



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'UMBRIA



ALLEGATO A)

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

REGIONE UMBRIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ANCI Umbria

“Azioni di sistema volte a favorire il processo di integrazione socio-lavorativa dei giovani disabili”



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'UMBRIA



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE UMBRIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ANCI Umbria

“Azioni di sistema volte a favorire il processo di integrazione socio-lavorativa dei giovani disabili”

VISTI

- gli articoli 3, 34, 38, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano il 3 marzo 2009;
- la legge n. 104 del 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Il DPR 24 febbraio 1994 avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il DPR n. 347 del 6 novembre 2000 che include nei compiti istituzionali dell'Ufficio Scolastico Regionale la promozione della ricognizione delle esigenze formative, lo sviluppo della relativa offerta sul territorio e il supporto alle istituzioni scolastiche autonome;
- la Legge del 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) l'art. 1 comma 622 con cui si dispone l'innalzamento dell'obbligo scolastico e l'elevamento dell'accesso al lavoro;
- il D.M. 139 del 22 agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- il DPR 21 dicembre 2007, n. 260 recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione nelle sue articolazioni dell'amministrazione centrale e periferica;

- il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, l'articolo 64, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" diramate dal MIUR con nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009;
- la Legge Regionale del 16 dicembre 2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
- DGR 21/2005 atto di indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001;
- l'art. 11 della Legge Regionale 7/2009 "Sistema Formativo Integrato Regionale" con cui si dispone la promozione di percorsi e progetti per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione;
- la Legge Regionale 26/2009 "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e Servizi Sociali";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/2013 "Legge Regionale 26/2009, art. 41 bis. Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità – Costituzione";
- il Piano Sociale Regionale 2010-2012 (DCR 369/2010);
- il programma di governo *Umbria 2015 – Linee programmatiche 2010-2015*, che nel progettare la futura società umbra, pone attenzione al capitale umano, con particolare riferimento ai giovani, quale fonte indispensabile per eliminare le marginalità, per promuovere la mobilità sociale ascendente ed offrire loro competenze capaci di garantirgli una prospettiva dignitosa di vita e stimolarli nella ricerca di nuove opportunità.

CONSIDERATO

che la Regione Umbria, nel quadro degli obiettivi delineati dalla legge L.104/1992, ha promosso da tempo l'avvio di un processo di sensibilizzazione sociale correggendo l'approccio alla disabilità, alle condizioni di vita delle persone disabili e delle loro famiglie, nonché alla strutturazione del sistema degli interventi e dei servizi sviluppando un sistema di offerta di interventi/servizi che si basa sull'analisi dei bisogni, delle priorità e degli obiettivi da perseguire nel breve e nel medio periodo;

che l'inclusione sociale e scolastica è un momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità ed impegna gli Enti Locali, le Aziende sanitarie e le Istituzioni Scolastiche nella definizione della crescita dell'alunno concretizzando l'effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali al successo educativo e formativo;

che il numero degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Umbria è in continuo aumento negli ultimi tre anni: si passa dai 2.414 allievi nell'anno scolastico 2010/2011 ai 2.570 nell'anno scolastico 2011/2012 fino ai 2.698 nell'anno scolastico 2012/2013;

che le persone con disabilità incontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare una integrazione socio-lavorativa al termine del percorso scolastico;

che l'esigenza di sostegno e accompagnamento dell'alunno alla vita adulta lavorativa costituisce un elemento decisivo affinché le persone con disabilità non cadano nell'isolamento o perdano l'autonomia e le competenze che hanno acquisito nel periodo educativo;

che la Regione Umbria è la prima Regione italiana che ha previsto l'istituzione dell'**Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità** definito nell'art. 41 bis della Legge regionale 26/09 attraverso il quale si intende promuovere e sostenere:

- la rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità e l'analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
- lo studio e l'analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli *standard* definiti;
- la formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
- la promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile,

la Regione Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (USR), e l'ANCI Umbria

concordano

- che il modello italiano della scuola inclusiva, come comunità professionale e educativa centrata sull'apprendimento e sulla ricerca, deve essere presidiato e mantenuto secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana agli articoli 3 e 38;
- che le parti intendono agire perché si proceda, innovando, in un percorso già tracciato dalla normativa esistente e da documenti di riferimento come:
 - l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 n. 39/eu finalizzata a stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità all'interno di un progetto complessivo idoneo a ridefinire principi e criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e di assistenza, di coordinamento e funzionalità dei momenti accertativi e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti (MIUR, Ministero della salute, Regioni, Aziende sanitarie, Province, Comuni, Uffici scolastici Regionali, Istituzioni Scolastiche autonome);
 - le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate dal MIUR, hanno lo scopo, nel rispetto delle autonomie scolastiche e della legislazione corrente, di migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Una scuola non solo per sapere ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione;
 - la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) approvata dall'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS nel 2001 che recepisce pienamente il modello sociale di disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario", ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complesse, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo e ne specificano finalità ed obiettivi.

Art. 2 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano ad attuare un sistema di *governance* inteso come capacità delle istituzioni di coordinare e orientare l'azione dei diversi attori del sistema educativo, formativo e sociale. A individuare personale esperto sul tema disabilità appartenente ai vari servizi (Regione, Provincia, Comuni, AUSL, ecc.) e docenti esperti, appartenenti alle istituzioni scolastiche del territorio che si sono caratterizzate per un attivo impegno nella promozione dell'inclusione scolastica e sociale dei

propri allievi senza discriminazione, per la costituzione di gruppo di lavoro inter-istituzionale che predisponga documenti, linee guida e strumenti per:

- l'orientamento nella transizione fra ordini di scuola e post-qualifica per utenti disabili;
- la formazione alle competenze pre-lavorative secondo il modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) per questi studenti all'interno del curriculum scolastico/professionale;
- la valutazione delle competenze condivisa con tutti gli attori del sistema;
- la sperimentazione di inserimenti lavorativi mirati all'interno di istituzioni pubbliche (ad esempio all'interno di scuole pilota che facciano da "palestra attiva del lavoro") per verificare e standardizzare i modelli progettati;
- la realizzazione di protocolli di certificazione di competenze decodificati e riconosciuti a livello regionale.

Per l'attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano rispettivamente:

Regione Umbria:

- o a strutturare – in via sperimentale - percorsi efficaci di integrazione socio-lavorativo all'interno di istituzioni scolastiche, attraverso i quali le persone con disabilità siano le protagoniste della vita sociale, del quartiere, del paese o della città di residenza;
- o a destinare risorse professionali ed economiche alle istituzioni scolastiche disponibili alla "sperimentazione" di inserimento socio-lavorativo;
- o a costruire un percorso sinergico con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità utile a formulare modelli organizzativi di sostegno nel percorso scuola – lavoro, attraverso anche progetti sperimentali;
- o a predisporre, con il coinvolgimento attivo delle AUSL, territorialmente competenti:
 - strumenti condivisi di certificazione e un programma operativo personalizzato dal quale risultino le mansioni operative, il calendario e l'orario di svolgimento dell'attività, nel rispetto delle capacità e delle competenze delle singole persone disabili e in accordo con la famiglia o tutori;
 - elaborare profili di funzionamento dei soggetti disabili per i quali si prevede l'inserimento nel progetto;
 - collaborare con i vari soggetti coinvolti nel processo di integrazione alla stesura dei protocolli di certificazione in merito alle attività svolte;
 - monitorare la sperimentazione;
 - elaborare linea guida regionali sulla base della sperimentazione effettuata.

USR per l'Umbria:

- o a individuare docenti esperti per la partecipazione al gruppo di lavoro inter-istituzionale;
- o a promuovere l'iniziativa presso gli istituti scolastici del territorio al fine di coinvolgerli, anche con le loro strutture, nel programma di sostegno di un processo volontario di integrazione socio-lavorativa dei soggetti che completano il percorso ordinario di studi;
- o a promuovere, attraverso lo strumento della formazione e ricerca-azione, attività volte ad ampliare il concetto di accoglienza ed inclusione nel sistema scolastico e sociale delle persone con disabilità prevedendo profili di accompagnamento al lavoro mediante lo sviluppo di competenze pre-lavorative e lavorative delle persone con disabilità;
- o operare perché gli istituti scolastici di accoglienza e sperimentazione dei protocolli possano anche sviluppare, in armonia con il sistema di *governance* di cui all'art 2, le competenze di *certificazione e di monitoraggio della sperimentazione* in collaborazione diretta con i gruppi di lavoro inter-istituzionale ivi previsti;
- o operare perché gli istituti scolastici coinvolti possano utilizzare le esperienze condotte quali centri autonomi di ricerca e documentazione;

ANCI Umbria:

- o a promuovere e diffondere l'iniziativa presso le scuole dei Comuni coinvolti nella sperimentazione;
- o a coordinare i rapporti, per la realizzazione dei progetti, tra le amministrazioni comunali e le istituzioni scolastiche sedi delle iniziative.

Art. 3 - Comitato di accompagnamento

Il coordinamento generale delle attività, di monitoraggio e di valutazione sarà svolto da un apposito **comitato di accompagnamento** costituito da:

- o Dirigente del Servizio Istruzione Università e Ricerca, con funzioni di coordinamento;
- o Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza di base ospedaliera;
- o rappresentante dell'USR per l'Umbria appositamente delegato dal Direttore scolastico regionale;
- o rappresentante dell'Anci Umbria;
- o rappresentante della AUSL 1 e AUSL 2 dell'Umbria.

Il Comitato riferirà alle Parti sull'attuazione del presente accordo ogni quattro mesi in corrispondenza con la chiusura del quadrimestre scolastico.

Art. 4 - Verifica dei risultati

Le Parti, congiuntamente, provvederanno alla verifica dei risultati dell'integrazione socio-lavorativa, anche mediante visite sul posto o con colloqui con il personale dell'Istituto scolastico.

Art. 5 - Durata

Il presente protocollo ha validità di due anni a partire dall'anno scolastico 2013/2014.

Perugia,

Per la Regione Umbria

Assessore al Welfare
e all'Istruzione
Carla Casciari

Assessore alla Sanità
Franco Tomassoni

.....

.....

Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

.....

Presidente ANCI Umbria

.....